

PRETURA ROMA (ordinanza)

3 DICEMBRE 1986

ESTENSORE:

MACIOCE

PARTI:

FABRIZI

(Avv. Serra)

RAI

(Avv. Savini, Lax)

**Radiotelevisione • Completezza
dell'informazione • Obbligo •
Limiti • Programmi di svago •
Insussistenza • Fattispecie.**

Non è configurabile un obbligo di completezza informativa a carico dell'emittente di Stato, per i programmi che non possano ricomprendersi nell'informazione politica, economica e sociale (nella fattispecie, si trattava dell'omissione dell'immagine di un noto attore nella sigla introduttiva di una rassegna antologica cinematografica).

* La decisione motiva la non configurabilità di un obbligo di completezza informativa a carico dell'emittente di Stato sulla natura artistica e di svago del programma teletrasmissione; in questo senso viene accolto l'indirizzo giurisprudenziale emerso con la vicenda Aprea c. Garzanti: Trib. Milano 28 settembre 1959, in *Foro it.*, 1960, I, 1431, confermata da App. Milano 9 settembre 1960, *ivi*, 1960, I, 1805, e da Cass. 20 febbraio 1963, n. 421, *ivi*, 1963, I, c. 495, la cui fattispecie consisteva nell'omessa inserzione del nome di un artista in un'enciclopedia.

In precedenza è stata affermata la sussistenza di un obbligo di completezza dell'informazione solo nei confronti dello Stato concedente: Trib. Roma 6 luglio 1978, in *Dir. radiodiff.*, 1978, 282, confermato da App. Roma 19 luglio 1982, *ivi*, 1982, 578. Tuttavia, in tema di rievocazioni cinematografiche o televisive di fatti di cronaca la giurisprudenza ha ammesso anche la soppressione o l'aggiunta di scene ad un filmato, per ristabilire la verità dei fatti: tra i precedenti, v. Pret. Roma 6 maggio 1983 (sul caso Re Cecconi), in *Giust. civ.*, 1984, I, 2320 (con nota di L. VASSELLI, *Libertà e coerenza nelle cronache romanzate*); Pret. Roma 25 gennaio 1979, *ivi*, 1979, I, 1518 (con nota di M. DOGLIOTTI, *Tutela della riservatezza, diritto di cronaca, rielaborazione « creativa » (a proposito di un recente originale televisivo)*); Pret. Firenze 3 marzo 1986, in questa *Rivista*, 1986, 913 (con nota di M. GARUTTI, *Cronaca nera e opera cinematografica (il film sul « mostro di Firenze »)*); Pret. Roma 7 novembre 1986, in questa *Rivista*, 1987, 671.

Nel ricorso *ex art.* 700 cod. proc. civ. depositato il 27 novembre 1986, il comm. Aldo Fabrizi lamenta che la RAI — la cui rete Uno attualmente diffonde una rassegna antologica del cinema italiano intitolata « Italia: 40 anni di cinema » — nella scaletta introduttiva del programma (precedente, a mò di presentazione visiva, la messa in onda di ciascun film) avrebbe utilizzato le immagini fotografiche di alcuni noti attori italiani (Vitti, Sordi, Gasmann, De Sica e Masina) omettendo del tutto — e sorprendentemente — proprio l'immagine di esso ricorrente, notoriamente tra i più amati, conosciuti ed apprezzati attori italiani degli ultimi decenni.

Il Fabrizi, quindi, dedotta la lesività dell'omissione e l'irreparabilità della stessa, chiede che il Pretore voglia sospendere la diffusione del programma o della sola « scaletta » ovvero disporre per la sua modifica, con l'introduzione dell'immagine di esso ricorrente.

A tale domanda resiste fermamente la RAI con la memoria dimessa all'udienza. La società, considerato che nessun pregiudizio d'immagine può lamentare il Fabrizi in relazione ai contenuti della rassegna (la quale vedrebbe due noti films del Fabrizi già proiettati), sostiene l'assoluta irrilevanza della mancata apparizione del ricorrente nella « scaletta » di presentazione e, più radicalmente, afferma la completa insindacabilità dei criteri con i quali gli autori del programma hanno ritenuto di confezionare la breve sigla di apertura (della durata di circa 20"). Conclude quindi chiedendo la reiezione della pretesa, con vittoria di spese.

Osserva il Pretore, letti gli atti ed in assenza di alcuna esigenza di acclaramento istruttorio, che la domanda del Fabrizi non può essere accolta per il radicale difetto di « fumus » a suo sostegno.

In punto di fatto non è discutibile — se pur il ricorso parrebbe aver generato qualche fraintendimento nella difesa RAI — che il comm. Fabrizi non lamenta altro che la mancata inclusione della sua immagine fotografica o cinematografica nella « sigla » di apertura del programma in discorso. È invero pacifico (e ne fanno fede le produzioni RAI) che tra i films programmati e messi in onda hanno avuto degno posto due

pellicole che vedono la mirabile interpretazione dell'odierno ricorrente, indiscutibilmente quanto notoriamente uno degli interpreti più bravi ed ammirati della cinematografia italiana dal dopoguerra in poi.

Nulla lamenta — come nulla potrebbe lamentare — il Fabrizi in ordine agli effetti sulla sua immagine dei « contenuti » del programma in questione.

La doglianza, invece, si appunta sul fatto che la sigla di apertura del programma — sigla che, quindi, viene diffusa da RAI Uno « in testa » ad ogni film della serie e che ha la durata di meno di mezzo minuto primo — veda bensì le immagini di grandi e famosi attori italiani, immagini la cui notorietà appunto « presenta » e qualifica il programma stesso, ma non quella di esso ricorrente, non seconda a nessuno per popolarità meritata e conclamata.

La RAI, comprensibilmente, non prende punto posizione sulle ragioni di una « esclusione » dalla sigla (che fa peraltro rientrare nelle scelte giuridicamente protette degli autori del programma) ma contesta radicalmente che il Fabrizi abbia un diritto purchessia alla sua inclusione e che egli possa lamentare un'esclusione chiedendone, a monte, il controllo giudiziale.

E tale è invero il problema centrale dell'odierna controversia cautelare (i cui profili di urgenza sono rimasti, giova notarli, alquanto sfumati nelle deduzioni delle parti).

A criterio del Pretore non sussiste alcun diritto di alcun soggetto — per quanto universalmente noto e paradossalmente « unico » del suo genere — a che l'autore di una produzione artistica a carattere antologico abbia a citarlo e ad includerlo nella narrazione o tampo nella « presentazione » dell'antologia stessa. L'attività artistica degli autori della compilazione antologica di rappresentazioni cinematografiche è essa stessa direttamente protetta dall'art. 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sotto il versante dell'opera dell'ingegno che sceglie e coordina opere altrui.

E la previsione legislativa del carattere autonomamente artistico dell'opera di « scelta » antologica attesta l'assoluta libertà del compilatore d'includere questa o quell'opera, di scegliere questo o quell'autore od interprete, come rappre-

sentativo del periodo esaminato, di selezionare questa o quella figura come « emblematiche » del periodo stesso, ponendole nella copertina del libro, nella didascalia o nel sommario della raccolta, nella sigla di apertura del programma radio o telediffuso. A tal ultimo proposito, giova pur notare che nell'ambito del diritto dell'autore di « confezionare » la presentazione esemplificativa (copertina, scaletta o sigla che sia) non può non rinvenirsi anche il potere — tecnico ancor prima che artistico — di stabilire la « lunghezza » della presentazione stessa (in termini di caratteri, immagini o sequenze); e non è chi non veda come un intervento quale quello auspicato dalla difesa attorea non può non tradursi (a parte la più radicale richiesta demolitoria) in una « manipolazione » quantomeno inopportuna delle scelte stesse.

Più in generale, la stessa richiesta di un controllo giudiziale delle scelte artistiche di un compilatore di antologia — per discernere l'erba dal loglio e per assegnare primazie culturali e meriti artistici, riparando a supposte e lamentate omissioni — appare totalmente in contrasto con i principi nel nostro ordinamento che conosce bensì interventi ordinari e cautelari (sulla stampa, sulla cinematografia e sulla telediffusione) a tutela dell'onore, dell'immagine, dell'identità personale, dell'opera d'ingegno, ma tutti diretti a prevenire e/o a reprimere atti « positivi » (*lato sensu*) ingiuriosi. Non pare, sommessamente, allo scrivente che l'esercizio della scelta artistica consistente nell'omessa citazione di alcuno possa mai ritenersi « fatto illecito » per lesione del diritto alla notorietà del soggetto non citato: l'assoluta libertà dell'artista e la correlata inesistenza di un generale obbligo di « completezza » dell'informazione artistica fanno invero premio su qualsivoglia esigenza di rispetto della propria consolidata notorietà.

D'altro canto, e conclusivamente sul punto, neanche la comprensibile esigenza di veder rispettata la propria notorietà riesce a fugare il pericolo che un qualsivoglia intervento giudiziale (magari cauto e parziale, quale quello chiesto in causa) possa rievocare le lugubri memorie storiche di un controllo sulla « qualità » della produzione artistica.

Se, poi, la più generale questione sin qui accennata viene trasferita nello specifico terreno dell'attività di diffusione televisiva della RAI, le conclusioni testé sommariamente rassegnate devono fare i conti con lo specifico obbligo di « completezza informativa » gravante sulla concessionaria della teleradiodiffusione nazionale: è lecito cioè chiedersi se per ipotesi a carico della RAI non esiste un obbligo particolare d'improntare anche le proprie iniziative artistiche a carattere antologico a criteri d'inderogabile completezza informativa, sì da fondare il diritto al « completamento » in capo a chi si ritenga — e sia — irragionevolmente pretermesso.

Pare al Pretore che anche tal questione debba essere risolta negativamente.

È ben noto come sulla RAI gravi, per effetto del disposto della legge 103/75, l'obbligo di fornire una « informazione » improntata a criteri di obiettività ed imparzialità e che al contempo costituisca veicolo di diffusione del pluralismo ideale caratterizzante la società italiana.

È altresì noto come, sul terreno informativo più specificamente politico, esista uno strumento di attuazione del diritto alla completezza informativa da parte dei gruppi politici — il « diritto di accesso » all'informazione radiotelevisiva, le cui modalità attuative sono regolamentate dalla commissione parlamentare di vigilanza.

Può cioè configurarsi — se pur difformi pronunzie pretorili lasciano intravedere un terreno di « certezze relative » in proposito — un diritto soggettivo (certamente dei gruppi politici e forse anche dei singoli esponenti) ad esigere dalla concessionaria che l'attività di « informazione » (politica-economica-sociale) sia « completa » e quindi non omissiva di fatti e circostanze rilevanti.

D'altro canto, ed a livello individuale, la stessa « omissione » informativa da parte della concessionaria — all'interno di un servizio che di tal individuo tratti, tralasciando circostanze « decisive » afferenti la sua reputazione e la sua esatta immagine — ben può trovare idonea e dialettica sanzione nell'istituto di cui all'art. 7 legge 103/75 (dettato, nella specifica *sedes materiae*, per le stesse finalità che sono alla base del successivo art. 42 legge 416/81).

In sostanza, gruppi e singoli dispongono d'idonei strumenti legislativi per esigere il rispetto della completezza informativa da parte della concessionaria e per porre rapido ed efficace rimedio ad omissioni (ritenute) lesive della (propria) verità.

Resta però da risolvere la preliminare questione relativa alla portata obiettiva dell'obbligo d'informazione da parte della RAI.

Orbene, per quanto attiene ai più generali obblighi di completezza, imparzialità ed obiettività gravanti sulla RAI a termini della ricordata legge 103/75, è di tutta evidenza come lettera e *ratio* del testo normativo (all'epoca fonte di radicale riforma democratica del servizio pubblico della radiotelevisiva) inducano a limitare la loro efficacia al terreno della più stretta « informazione » (politica-sociale-economica-giudiziaria), escludendo, palesemente, dal vincolo (e dagli strumenti di correzione) tutto l'operare della RAI diretto a fornire « spettacolo » e « svago » all'utenza. Il sacrificio imposto agli autori dei servizi radiotelevisivi — in termini di libertà di « confezionamento » dei medesimi — ha invero una sua solida giustificazione là dove si diffondano notizie o commenti afferenti persone o gruppi operanti nella vita politica, economica o giudiziaria del Paese.

Nessuna giustificazione avrebbe — come difatto non ha — là dove si pretendesse d'imporlo a limitazione dell'attività (artistica) che è a monte della diffusione di spettacoli o di opinioni afferenti i medesimi.

Non c'è infatti alcun canone precostituito che imponga agli autori di programmi culturali o di svago della RAI di valorizzare tutte le espressioni artistiche della vita nazionale (o peggio, di graduarne il valore secondo inesistenti classificazioni) e men che meno, e per quel che ci occupa, di offrire all'utenza selezioni antologiche della cinematografia italiana che seguano criteri di « obiettività ».

È la stessa natura artistica della produzione che non soffre — come prima più in generale si accennava — di fare i conti con un'ipotetica « verità ».

E difatti sarebbe quantomeno temerario che un artista avesse a chiedere la rettifica *ex art.* 7 legge 103/75 ritenendo

contraria a verità l'affermazione di un criterio — fatta in un dibattito televisivo su di un'interpretazione del primo — che avesse definito « non soddisfacente » o « non riuscita » l'interpretazione stessa.

In conclusione, negata la sussistenza di un generale obbligo di « completezza » in capo all'autore di una compilazione antologica (tanto per il testo quanto per la « presentazione » della compilazione stessa) e negato che tal obbligo possa ritenersi in via di eccezione sussistente per la RAI, deve concludere per l'inesistenza di una posizione giuridica tutelabile in favore di chi — come il comm. Fabrizi — si limiti a lamentare null'altro che un'omessa menzione del suo (certamente primario ed incontestabile) ruolo nella cinematografia italiana, nel corpo della sigla di presentazione del programma antologico prodotto dalla RAI.

Appare equo compensare le spese.

P.Q.M. — Respinge il ricorso proposto da Fabrizi Aldo contro la RAI radiotelevisione italiana S.p.A. e dispone la compensazione tra le parti delle spese di lite.